



SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE (CASO 12)

VACCARO ALESSIA-CORSO DIRITTO TRIBUTARIO 2024/2025

ATTI OGGETTO D'ISCRIZIONE

OGGETTO

imposta di registro
disciplinata dal **Dpr**
131/1986.

- tassa
- imposta

Art. 2 "Sono soggetti a registrazione, a norma degli articoli seguenti:

- a) gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel territorio dello Stato;
- b) i contratti verbali indicati nel comma 1 dell'art. 3;
- c) le operazioni delle società ed enti esteri indicate nell'art. 4;
- d) gli atti formati all'estero, compresi quelli dei consoli italiani, che comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato e quelli che hanno per oggetto la locazione o l'affitto di tali beni"

SOGGETTI PASSIVI

Gli **art. 10 e 57** distinguono, quanto ai soggetti passivi del tributo tra:

- Soggetti obbligati a chiedere la registrazione
- Soggetti, che per contro, sono tenuti al pagamento dell'imposta di registro



PARTI IN CAUSA

AGENZIA DELLE ENTRATE
ricorrente

SOCIETÀ X
*controricorrente ricorrente
incidentale*

EQUITALE NORD S.p.a.
non ha svolto attività difensiva



MOTIVAZIONI DELLA CONTRORICORRENTE RICORRENTE INIDENTALE

1.

L'ufficio aveva ricevuto in via eccezionale a titolo d'imposta la somma dovuta che era stata pagata dalla Società X e non dal notaio rogante coobbligato in solido. Tale somma era stata poi rimborsata a conclusione del contenzioso tributario messo in atto dalla Società contribuente, per il fatto che era rimasto accertato l'obbligo, con sentenza definitiva, di versare l'imposta in misura fissa e non proporzionale.



- art. 1306 c.c
- art. 2909 c.c
- art. 57 Dpr 131/1986

2.

Con il secondo motivo la ricorrente, in forza della **sentenza della Corte di Cassazione del 2008 e dell'art. 57 Dpr 131/1986**, evidenzia che il Giudice D'Appello non ha considerato che il notaio rogante era personalmente obbligato ad eseguire il pagamento dell'imposta di registro, non essendo liberatorio quello effettuato personalmente dalla coobbligata Società e successivamente rimborsato dall'Amministrazione finanziaria.



MOTIVAZIONI DELLA RICORRENTE INCIDENTALE

1.

Sostiene che il CTR ha omesso di pronunciare sull'appello incidentale della contribuente la certificata qualità di erede del notaio della stessa. Viene ribadito, perciò, il fatto che la CTR si è limitata a confermare la sentenza di primo grado. Si deduce violazione dell'**art 112 c.p.c**


2.

Con il secondo motivo deduce omesso un fatto rilevante ai fini del giudizio, in relazione all'**art. 360 c.p.c comma 1 n. 5**, ossia che il Giudice d'Appello ha respinto senza alcuna motivazione l'impugnazione incidentale proposta dalla contribuente in merito alla sua qualità di erede del notaio rogante.

3.

La Società X deduce violazione e falsa applicazione dell'**art. 6 d.l. N. 119 del 2018, conv. Con legge 136 del 2018**, poichè il provvedimento dell'Amministrazione finanziaria, recato in atti, presenta la generica motivazione che la lite pendente riguarda un atto di mera riscossione e non l'esistenza del debito della Società in quanto erede del notaio. L'impugnante evidenzia di aver sempre contestato la propria qualità di erede del notaio rogante e l'estraneità di quest'ultimo al rapporto tributario, e quindi alla pretesa dell'Amministrazione finanziaria, avendo a suo tempo versato il tributo quale responsabile d'imposta.





COME SI E' PRONUNCIATO IL GIUDICE?

il ricorso proposto dalla contribuente circa il diniego della definizione agevolata viene **dichiarato infondato**.




- Appare, perciò, fondato il motivo d'appello con cui l'Agenzia delle Entrate deduce falsa applicazione dell'**art. 4 della Tariffa**
- In merito al controricorso l'Agenzia delle Entrate rimarca che l'oggetto della controversia è un atto di mera riscossione non identificabile nella fattispecie dell'**art. 6 Dl 119/86**

la Cassazione dichiara **infondate e non meritevoli di accoglimento** le censure da essa applicate.



il notaio rogante opera quale mero responsabile d'imposta, inteso come soggetto obbligato al pagamento dell'imposta per fatti e situazioni riferibili ad altri, al solo fine di facilitare l'adempimento in virtù di una relazione che non è paritetica, ma secondaria e dipendente (**art. 64 c. 3 dpr 600/1973**).





La Corte, rigetta il ricorso di ZS avverso il diniego di definizione
agevolata della lite nonché il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e
dichiara assorbito il ricorso incidentale della contribuente.

Pone a carico della ricorrente principale le spese del presente giudizio
che liquida in euro 20.000,00 per compensi professionali, euro 200,00
per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 3 febbraio 2022.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, **24 MAR. 2022**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Isabella Panacchio

Il Presidente

(dott. Domenico Chindemi)





GRAZIE DELL'ATTENZIONE!

